

L.R. n.54 del 26.07.1983 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo"

LINEE GUIDA PER MIGLIORARE E UNIFORMARE LE FUNZIONI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI CAVA.

LINEE GUIDA PER I CONTROLLI NELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 è stata stabilita una semplificazione dei controlli sulle imprese, secondo i principi di semplicità, proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

La Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 ha sancito intesa e prodotto le linee guida nel rispetto della norma sopraccitata che rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di:

- chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio;
- approccio collaborativo del personale;
- pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.

Le Linee Guida sono state adottate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Si tratta dei principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione. L'applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di:

- eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti;
- eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa.

Le stesse mirano, dunque, a migliorare l'efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato riducendo, al contempo, gli oneri burocratici a carico delle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) che, come sottolineato anche dall'OCSE, sostengono maggiori costi amministrativi connessi all'adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione.

In questa prospettiva, si evidenzia anche l'intenzione di operare una modernizzazione della nozione di controllo.

Nel rispetto della logica di semplificazione sostanziale che caratterizza tutto l'impianto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, il controllo deve evolvere da una funzione spesso più incentrata sull'accertamento della conformità formale verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l'effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese.

Si tratta di avviare un cambiamento culturale, che delinea l'attività di controllo nella prospettiva dell'effettiva tutela dell'interesse pubblico.

Per il perseguimento di tali finalità dette Linee Guida, rivolte al personale accertatore e alle amministrazioni che dispongono i controlli, saranno oggetto di aggiornamento periodico anche alla luce dell'esperienza applicativa da parte delle amministrazioni e della consultazione delle imprese e delle loro associazioni.

In particolare, per quanto riguarda il coordinamento delle attività di controllo, esse individuano la necessità di effettuare:

- Piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni;
- Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi;
- Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati;
- Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i verbali di accertamento).

FUNZIONI DI VIGILANZA.

1) Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività di cava, ai sensi dell'art.27 della L.R.54/1983, in ordine al rispetto del progetto di coltivazione e ripristino ambientale nonché delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, spettano alla Giunta Regionale e sono esercitate dal Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive e dal Corpo Forestale dello Stato.

2) Restano ferme le funzioni di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.

3) L'attività di vigilanza e di controllo, ispirata ai principi di cui all'art. 14 del D.L. n. 5/2012, deve seguire un piano di monitoraggio, proposto dall'impresa Estrattiva, che deve essere contenuto nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

Detto Piano viene adottato nell'ambito delle Conferenze dei Servizi comunque indette, nell'ambito delle procedure autorizzative svolte per tutte le attività estrattive già autorizzate e per i nuovi procedimenti e riportato nell'autorizzazione finale.

4) Il Servizio Regionale competente, d'intesa con il Corpo Forestale, predispone per tutte le attività estrattive un programma dei controlli in attuazione delle disposizione di cui all'art.27 della L.R. 54/83 definito entro il mese di gennaio di ogni anno. Esso contiene anche le voci di costo la cui spesa deve essere posta a carico delle Imprese esercenti e viene adottato con provvedimento di Giunta Regionale.

ACCERTAMENTO

Le operazioni di accertamento o le verifiche, vengono effettuate con il supporto del personale, delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'Azienda o con oneri a carico del medesimo, qualora quelle a disposizione non siano adeguate o disponibili.

L'attività di controllo dovrà verificare lo stato di avanzamento dell'attività di cava.

Qualora l'agente accertatore lo ritenga necessario, potrà richiedere, al titolare dell'autorizzazione l'individuazione di ulteriori dati di riferimento, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione della cava, nonché l'accertamento del possesso da parte del titolare dell'autorizzazione e del datore di lavoro dei principali documenti inerenti l'esercizio dell'attività e l'avvenuta esecuzione dei principali adempimenti relativi.

Qualora in corso di sopralluogo, l'Organo di vigilanza accerti che l'attività di cava sia svolta in modo difforme a quanto autorizzato o in assenza di autorizzazione, lo stesso segnala senza indugio alle Autorità Competenti le infrazioni con l'indicazione delle prescrizioni ritenute necessarie.

Il Direttore del Dipartimento
(Ing. Emidio Primavera)

